

notizie dalla
Provincia di Verona

bollettino informativo n. 6/2015

Procedura ristretta semplificata anno 2016

E' pubblicato sul portale della Provincia l'avviso per la procedura di formazione dell'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate per gli appalti di lavori per l'anno 2016. Detta procedura è estesa alle procedure negoziate, con formazione di autonomo elenco (art. 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

L'istanza di ammissione deve essere compilata esclusivamente on line tramite lo "sportello del cittadino", secondo le modalità previste nella "guida operativa" allegata all'avviso.

Il termine perentorio entro cui è possibile inviare l'istanza di ammissione è il 15 dicembre 2015 alle ore 12.00.

[Scarica la documentazione](#)

Iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) - stagione venatoria 2016/2017

Le domande di iscrizione per l'assegnazione e per la conferma d'iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) per la stagione venatoria 2016/2017, a differenza degli anni precedenti, vanno inoltrate agli Ambiti territoriali di caccia e non più all'Ufficio Caccia della Provincia di Verona. Le nuove iscrizioni vanno effettuate dal 1 gennaio al 28 febbraio 2016, mentre le conferme di iscrizione vanno effettuate entro il 31 dicembre 2015.

[Consulta le modalità e le scadenze](#)

Disciplina della circolazione lungo le strade provinciali per il periodo invernale 2015-2016

I veicoli a motore che, dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016, devono transitare lungo le strade provinciali muniti di pneumatici invernali (omologati secondo la direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione) ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. I ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

[Scarica l'ordinanza](#)

Istituzione del divieto di pesca del carpione (*Salmo carpio*) sul lago di Garda

Il Presidente della Provincia con decreto n. 64 dell' 11 novembre 2015 ha istituito il divieto di pesca del carpione (*salmo carpio*) sul lago di Garda al fine di assicurare un'idonea tutela alla specie. Il divieto ha durata di cinque anni dalla data di adozione del provvedimento.

[Vai alla ricerca del decreto](#)

Interventi a favore di minori riconosciuti da solo genitore

Con deliberazione n. 185 del 29 ottobre 2015 del Presidente della Provincia è stata approvata la nuova convenzione con i Comuni valida per il 2015 per l'erogazione degli interventi a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore.

[Scarica la deliberazione](#)

Stati generali delle pari opportunità della Provincia di Verona

Il giorno 14 dicembre alle ore 16.45 è organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Verona l'incontro "Stati generali delle pari opportunità della Provincia di Verona" presso la sala rossa di Palazzo Scaligero in via Santa Maria Antica n. 1.

Durante l'incontro saranno proposte testimonianze di iniziative concrete in tema di pari opportunità nel territorio veronese. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: commissione.pari.opportunita@provincia.vr.it, telefono 0459288187-8141.

[conferma la partecipazione](#)

[visualizza la locandina](#)



Ufficio relazioni con il pubblico - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona - telefono 0459288605 fax 0459288763

www.provincia.vr.it urp@provincia.vr.it provincia.verona@cert.ip-veneto.net - orario: lun/ven 9.00-13.00; lun e gio 15.30-17.00

accesso e trasparenza

Accesso ai documenti amministrativi: obbligo di comunicazione dell'irregolarità dell'istanza.

Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 20.11.2015 n. 5297

La sentenza del Consiglio di Stato riguarda il silenzio - diniego opposto da un Comune alla ricorrente sull'istanza di accesso agli atti, formulata nel suo interesse dal suo avvocato e l'accertamento del proprio diritto ad estrarre copia della documentazione richiesta, con contestuale ordine di esibizione alla parte resistente. Il Comune appellante non la pretesa dell'appellata, sostenendo invece che la sua istanza, presentata irregolarmente, non avrebbe fatto sorgere il suo onere di darvi risposta.

Più specificamente, il Comune sostiene di non avere alcun obbligo di dare corso all'istanza in quanto questa è stata presentata dall'avvocato dell'odierna appellata in difetto di procura espressa ed è stata reiterata dopo che il silenzio rifiuto formatosi sul primo atto era divenuto inoppugnabile per decorso del relativo termine, per cui neanche in questo caso il Comune aveva l'obbligo di rispondere. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che tale argomentazione non può essere condivisa, essendo applicabile l'art. 6, primo comma, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, ai sensi del quale "qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta". La norma non ha contenuto innovativo in quanto si limita ad esplicitare il principio di leale collaborazione fra Amministrazione e cittadini, in base al quale questa non può frapporre ostacoli privi di significato sostanziale alle istanze degli associati (così anche C. di St., VI, 9 marzo 2011, n.1492 e C. di St., V, 26 febbraio 2010 n. 1150). L'Amministrazione non poteva limitarsi a prendere atto dell'irregolarità della prima istanza, restando conseguentemente inerte. Era invece suo obbligo rappresentare i motivi che ostavano all'accoglimento della richiesta, in modo da indirizzarla nei termini ritenuti corretti. Non avendo l'Amministrazione ottemperato a tale obbligo di comunicazione la stessa non può ora opporre l'irritualità dell'istanza, che l'odierna appellante non ha potuto correggere; pertanto, nei suoi confronti il termine per l'impugnazione non ha cominciato a decorrere.

